

Decreto federale

che approva e traspone gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 2008²,

decreta:

Art. 1

¹ Sono approvati i seguenti scambi di note:

- a. lo scambio di note del 28 marzo 2008³ tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004⁴ che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (regolamento FRONTEX);
- b. lo scambio di note del 28 marzo 2008⁵ tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007⁶ che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (regolamento RABIT).

² Il Consiglio federale è autorizzato, in relazione a tali scambi di note, a informare la Comunità europea in merito al soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁷ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardan-

1 RS 101

2 FF 2008 1225

3 FF 2008 1249

4 GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato dal regolamento (CE) n. 863/2007 GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30

5 FF 2008 1251

6 GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30

7 RS 0.360.268.1

te l'associazione della Svizzera alla trasposizione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

Il Consiglio federale può convenire con la Comunità europea le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, segnatamente:

- a. il contributo della Svizzera al bilancio dell'Agenzia nei limiti di cui all'articolo 11 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁸ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera alla trasposizione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. i diritti di voto della Svizzera;
- c. il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei casi previsti nell'articolo 19 paragrafi 2 e 4 del regolamento FRONTEx.

Art. 3

La legge sulle dogane del 18 marzo 2005⁹ è modificata come segue:

Art. 92 rubrica nonché cpv. 3 e 4

Provvedimenti internazionali

³ Nell'ambito di provvedimenti internazionali, l'Amministrazione delle dogane può parimenti mettere a disposizione di Stati esteri il materiale di sorveglianza delle frontiere.

⁴ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l'impiego di personale dell'Amministrazione delle dogane in seno all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

⁸ RS 0.360.268.1

⁹ RS 631.0

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 3.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 14 ottobre 2008¹⁰

Termine di referendum: 22 gennaio 2009

¹⁰ FF 2008 7323

